



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 91 della seduta del 19/03/2021.

Oggetto: Approvazione Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: F.to Dott. Antonino Spirlì

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente di Settore: F.to Dott. Donatello Garcea

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs 82/2005 s.m.i.;
- il Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2 e i relativi decreti dirigenziali attuativi;

ATTESO che:

- con deliberazione di giunta regionale n. 281 del 01/06/2007 si è provveduto a dettare "Indirizzi e disposizioni in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative";
- la citata delibera risulta non più conforme al dettato normativo vigente in merito al meccanismo di computo della sanzione e alla obbligatoria gestione in modo interattivo dei pagamenti in favore dell'Amministrazione regionale attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC;
- nelle more dell'approvazione delle Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale, di cui al presente atto, sono stati comunque avviati, in conformità alla normativa nazionale, i necessari adeguamenti dei sistemi informatici di gestione delle sanzioni e di ricezione dei pagamenti;
- è opportuno dettare urgentemente Linee Guida agli uffici affinché le procedure di irrogazione delle ordinanze ingiunzioni per le sanzioni amministrative su materie assegnate alla competenza regionale siano uniformemente gestite in ossequio alla vigente normativa, anche mediante un corretto utilizzo dei sistemi informatici a ciò dedicati;

RITENUTO che sia necessario:

- aggiornare le procedure di irrogazione delle ordinanze ingiunzioni per le sanzioni amministrative su materie assegnate alla competenza regionale, al fine di adeguare le previgenti disposizioni all'evoluzione nella normativa contabile e nei metodi di pagamento e per attualizzare i metodi di calcolo delle sanzioni;
- approvare, a tal fine, delle nuove Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale. Come da Allegato A alla presente deliberazione;
- revocare la deliberazione di giunta regionale n. 281 del 01/06/2007;

VISTO l'allegato A recante "Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la

legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale on. Antonino Spirli,

DELIBERA

- 1.- di aggiornare le procedure di irrogazione delle ordinanze ingiunzioni per le sanzioni amministrative su materie assegnate alla competenza regionale, al fine di adeguare le previgenti disposizioni all'evoluzione nella normativa contabile e nei metodi di pagamento e per aggiornare i metodi di calcolo delle sanzioni;
- 2.- di approvare, a tal fine, le Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- 3.- di revocare la deliberazione di giunta regionale n. 281 del 01/06/2007;
- 4.- di notificare il presente provvedimento a cura del competente Settore del Dipartimento proponente a tutti i Dipartimenti competenti all'irrogazione di ordinanze ingiunzioni.
- 5.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Dott. Antonino Spirli

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DEPENALIZZATE DI COMPETENZA REGIONALE

Articolo 1 – **Processi verbali di constatazione**

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro redigono il processo verbale di constatazione della violazione ai sensi della normativa applicabile e lo notificano al trasgressore e all'eventuale coobbligato in solido ai sensi della legge statale che disciplina la contestazione delle infrazioni.
2. Copia del processo verbale di constatazione è comunicato dagli addetti al controllo al dipartimento regionale competente in materia. La comunicazione avviene in via preferenziale per mezzo posta elettronica certificata.
3. Il trasgressore ha facoltà di esercitare le difese riconosciute dalla legge statale, rivolgendo istanza al dipartimento regionale competente per materia ed eventualmente chiedendo di essere audito. Il detto dipartimento può chiedere eventualmente controdeduzioni agli organi accertatori.
4. Il trasgressore ha facoltà di estinguere la violazione ai sensi della legge statale procedendo ad un pagamento in entità ridotta a favore della Regione Calabria da effettuare attraverso il portale MyPay Calabria raggiungibile al seguente link <https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html>
5. Il Dipartimento competente per materia assume il decreto di accertamento dell'entrata relativa alla sanzione pecuniaria sulla base della notifica del processo verbale di constatazione.

Articolo 2 – **Ordinanze ingiunzioni**

1. In caso di mancato pagamento della somma oggetto del processo verbale di constatazione il Dipartimento competente per materia provvede, ai sensi della legge statale, a determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, oppure dispone l'archiviazione degli atti.
2. Il Dipartimento competente per materia, contestualmente all'ordinanza ingiunzione, assume l'accertamento dell'entrata relativa alla sanzione oltre spese, se non ha già provveduto ai sensi del punto 2 dell'art. 1 del presente documento, o, se del caso, alla relativa integrazione. L'emanazione avviene attraverso l'applicativo "ASA (Depenalizzazione Sanzioni Amministrative)" del sistema informatico regionale. Il Dipartimento competente al detto applicativo assicura, su richiesta, formazione ai dipartimenti competenti all'emanazione;
3. Al fine della emanazione sono nominati i responsabili di procedimento il cui nominativo dovrà essere riportato sia nel seno delle ordinanze-ingiunzioni notificate sia sul sito internet istituzionale come meglio precisato all'articolo 9 comma 2 del presente documento.
4. L'ordinanza ingiunzione specifica i motivi per i quali il Dipartimento emanante ritiene di conformarsi al processo verbale di constatazione trasmessogli ai sensi dell'articolo precedente ovvero i motivi per i quali intende parzialmente discostarsene nella qualificazione giuridica o negli importi o nei criteri di individuazione della sanzione.

Articolo 3 – **Minimo edittale e quantificazione della sanzione**

1. Per la concreta determinazione delle sanzioni tra un minimo ed un massimo edittale, si tiene conto di quanto previsto nell'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 graduando l'importo a seconda della opera svolta dal responsabile per attenuare od eliminare le conseguenze dell'illecito, della personalità dell'autore dell'illecito e della eventuale reiterazione di condotte simili, della gravità della infrazione e delle eventuali condizioni economiche disagiate dell'autore.
2. Il trasgressore può chiedere di essere ammesso al pagamento del minimo edittale comprovando gli elementi di cui al capoverso precedente.
3. Il delta differenziale tra il massimo ed il minimo edittale è ripartito in quattro quote che si applicano o meno in ragione delle quattro contingenze di cui al comma precedente, ed in particolare:
 - a. la quota relativa alla personalità e reiterazione del fatto si gradua ulteriormente, applicandola per un quinto in caso di prima violazione, per la metà in caso di reiterazione ex art. 8 bis ovvero per il totale nel caso di ulteriore reiterazione;
 - b. la quota relativa alla gravità si gradua ulteriormente in ragione della entità della violazione, della durata della violazione o dell'incedere doloso o colposo, applicandola per un quinto in caso di presenza di uno dei detti fattori, per la metà in caso di compresenza di due fattori ovvero per il totale nel caso di compresenza di tutti e tre i fattori;
 - c. la quota relativa alle condizioni economiche disagiate non si applica quando sia accertata la presenza delle dette ovvero nel caso in cui non sia possibile determinarle. Si applica invece nella ipotesi in cui sia ipotizzabile dalle circostanze conosciute la inesistenza di tali condizioni.
4. L'ordinanza ingiunzione specifica i criteri adottati nella quantificazione della sanzione irrogata.

Articolo 4 – **Pagamento delle ordinanze ingiunzioni.**

1. Le ordinanze ingiunzioni prevedono un termine di adempimento per come stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero dalle leggi speciali che regolano la data materia, con l'avvertenza che in difetto di adempimento si procederà ad iscrizione di ruolo coattivo;
2. L'adempimento deve poter essere eseguito attraverso il sistema "PagoPA" con indicazione del codice IUV nel seno dell'ordinanza. A tal fine al momento dell'emanazione delle ordinanze ingiunzioni i dipartimenti chiederanno al settore informatico che sia generato un codice univoco IUV che dovrà essere riportato nel seno dell'ordinanza ingiunzione in notificazione.
3. Periodicamente i responsabili di procedimento controlleranno sul sistema informatico quali sono gli avvenuti adempimenti e comunicheranno all'uopo la avvenuta riscossione al Dipartimento competente in materia di bilancio affinché siano effettuate le dovute registrazioni contabile, e la corretta imputazione della riscossione ai relativi accertamenti di entrata.

Articolo 5 – **Rimborsi**

1. Il dipartimento competente per materia provvederà ai rimborsi di quanto eventualmente pagato a favore della Regione ed in seguito eventualmente accertato non dovuto.
2. Nella ipotesi di pagamento acclarato non dovuto ma già avvenuto su ruolo coattivo a favore dell'Agente della Riscossione, il dipartimento competente dispone il discarico delle relative

somme sul sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che provvede automaticamente al rimborso, senza necessità di alcuna altra comunicazione da parte della Regione ovvero da parte del soggetto ingiunto.

Articolo 6 – Rateizzazione.

1. La rateizzazione di una ordinanza ingiunzione avviene ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. e dei relativi decreti attuativi.
2. La rateizzazione delle poste iscritte a ruolo coattivo di riscossione compete all'Agente della riscossione.

Articolo 7 – Iscrizione a ruolo coattivo

1. Le ordinanze ingiunzioni non onorate e non sospese dall'autorità giudiziaria in caso di impugnazione delle dette, sono iscritte a ruolo coattivo di riscossione non oltre i termini decadenziali e prescrizionali dai dipartimenti emananti, tramite il sistema informatico reso disponibile dall'Agente della riscossione. La somma da iscrivere a ruolo è maggiorata ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in ragione del decorso di ogni semestre dalla esigibilità alla iscrizione a ruolo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo i dipartimenti provvedono alla eventuale correzione del ruolo operando il discarico totale o parziale delle somme iscritte mediante il sistema informatico dell'Agente della riscossione ove sopravvengano pagamenti parziali, annullamenti in autotutela, provvedimenti giurisdizionali ovvero in ogni altro caso si renda necessario;
3. Il Dipartimento competente in materia di bilancio con le proprie articolazioni che si occupano di gestione tributaria assicura assistenza per la registrazione delle utenze dei singoli dipartimenti e dei relativi responsabili di procedimento, presso il sistema informatico dell'Agente della riscossione e cura l'eventuale formazione eventualmente necessitante per l'iscrizione e la gestione del ruolo coattivo.

Articolo 8 – Contenzioso giurisdizionale

1. Nella ipotesi di impugnazione della ordinanza ingiunzione il dipartimento competente trasmetterà alla avvocatura regionale il ricorso, copia dell'atto impugnato e una breve relazione nella quale siano confutate le ragioni giuridiche o le esposizioni di fatto di controparte.
2. Nella ipotesi di impugnazione della iscrizione a ruolo seguita alla ordinanza ingiunzione non impugnata il dipartimento competente procederà come da comma precedente, avendo tuttavia particolare attenzione anche a trasmettere le copie delle relazioni di avvenuta notificazione della pregressa ordinanza ingiunzione.
3. Ove l'Autorità giudiziaria adita disponga sospensione, il dipartimento competente potrà provvedere comunque alla iscrizione a ruolo della posta nei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla norma, ma disporrà comunque la sospensione dell'esecutività del detto sul sistema informatico della Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Articolo 9 – Oneri informativi

1. I dipartimenti competenti forniscono istruzioni agli organi accertatori sulle procedure da seguire nella comunicazione dei dati e sulle forme di pagamento oltre che sul sito internet istituzionale per come meglio specificato nel comma seguente anche, in sede di prima applicazione delle presenti Linee Guida, con comunicazione diretta a tutti gli organi accertatori conosciuti.

2. I nominativi ed i recapiti di contatto dei responsabili di procedimento regionali, oltre ad essere riportati sulla ordinanza ingiunzione, sono pubblicati a cura dei dipartimenti competenti nelle apposite sezioni dipartimentali sul sito internet istituzionale, evidenziando anche le notizie ritenute più opportune per favorire la comprensione della tipologia di illeciti amministrati e le forme di pagamento o contestazione amministrativa o giudiziale.

Articolo 10 – Norma di rinvio

1. Gli uffici regionali si atterranno comunque alle prescrizioni non derogabili imposte dalla legge statale che regola la materia.

Dirigente di Settore
F.to Dott. Donatello Garcea